

STATUTO

**INSIEME COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOVISIO-MASCIAGO MB CORSO
ITALIA 54

Numero REA: MB - 2603815

Codice fiscale: 11445110965

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Atto esente da bollo	
	Allegato "A" Raccolta N.27130	
	STATUTO	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui	
	all'art.1 della legge 381/91, una Società cooperativa sociale	
	a responsabilità limitata denominata "INSIEME COOPERATIVA SO-	
	CIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".	
	La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre	
	1991 n.381 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.	
	Art. 2 (Sede)	
	La società ha sede legale nel Comune di Bovisio Masciago (Mon-	
	za e Brianza).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprime-	
	re sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio na-	
	zionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative.	
	Art. 3 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere	
	prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute	

	di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi peri-	
	ferici provinciali o regionali nel cui territorio di competen-	
	za ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di ca-	
	tegoria o di settore.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità, la promozione umana e l'integrazione dei cittadini,	
	ai sensi dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Essa persegue lo scopo di ottenere tramite la gestione	
	dell'impresa alla quale prestano la propria attività di lavo-	
	ro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali. (tipo "A").	
	La società si propone lo sviluppo e la diffusione dei principi	
	di cooperazione e della mutualità per assicurare migliori con-	
	dizioni lavorative, economiche, professionali, sociali, cultu-	
	rali e di relazione dei soci e di tutti i cittadini che condi-	
	vidano il principio secondo cui le persone e i loro bisogni	
	devono essere poste sempre prima e al di sopra delle cose e	
	del profitto.	
	La Cooperativa inoltre persegue lo scopo di ottenere tramite	
	la gestione dell'impresa l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, nei modi e nei termini previsti dalle leggi sul-	
	la cooperazione sociale, perseguendo continuità di occupazione	
	lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociale e pro-	

	fessionali possibili. (tipo "B").	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo- grazie	
	all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Le due attività sono funzionalmente collegate tra di loro.	
	Detto collegamento funzionale si verifica con la presenza nel-	
	la compagine sociale di soggetti svantaggiati e non, aventi le	
	caratteristiche professionali destinate anche per un inquadra-	
	mento all'interno dei servizi socio sanitari ed educativi; ta-	
	luni tipi di servizi a favore di enti pubblici e privati pos-	
	sono richiedere la presenza simultanea di operatori diversa-	
	mente qualificati, intesi come appartenenti tanto alle catego-	
	rie delle cooperative sociali sia di tipo "b" che "a" di cui	
	al comma 1 art.1 della legge 381/91.	
	Il collegamento funzionale si estrinseca altresì attraverso	
	una netta separazione delle gestioni relative alle attività	
	esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevola-	
	zioni concesse dalla vigente normativa.	
	Nello svolgimento delle proprie attività produttive, indu-	
	striali, agricole, commerciali e dei servizi la Cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori, dando occupazione la-	
	vorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	

	fessionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle con-	
	crete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori con-	
	tratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsia-	
	si altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordi-	
	nato non occasionale.	
	Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfaci-	
	mento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori,	
	nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valo-	
	rizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professiona-	
	li, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla So-	
	cietà.	
	La Cooperativa si propone altresì:	
	1)l'elevazione professionale dei soci;	
	2)la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza e	
	mutualità;	
	3)una equa ripartizione fra i soci dei lavoratori e dei com-	
	pensi relativi.	
	La Cooperativa potrà operare anche con i terzi.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	In conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci	
	l'oggetto sociale è:	
	-svolgere per conto di enti pubblici e privati e di quanti,	
	anche a titolo personale, ne facciano richiesta servizi socia-	
	li e assistenziali diurni e residenziali, scolastici di base e	
	di formazione professionale, educativi, di animazione e spor-	

	tivi e sanitari di base e a elevata integrazione socio-	
	sanitaria, tali servizi dovranno essere idonei a procurare ai	
	soci occasioni di lavoro, compresa l'assistenza ai bambini,	
	portatori di handicap, supporto per il periodo scolastico, atti-	
	vità di sostegno, organizzazioni di corsi di recupero o di	
	studio in genere, servizi; inoltre servizio colf, gestione bi-	
	blioteche, ludoteche, nonché corsi di formazione professionale	
	per le suddette attività;	
	-effettuare, alla presenza di tutti i requisiti a tal fine ri-	
	chiesti dalla legge, la formazione interna ed esterna inerente	
	quanto previsto dal d.lgs 81/08 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, dagli accordi stato/regione riguardanti la forma-	
	zione, con particolare riferimento all'accordo in data 21 di-	
	cembre 2011 (figure obbligatorie d.lgs. 81/08) e in data 22	
	febbraio 2012 (abilitazione conduzione mezzi ed attrezzature	
	d'opera); effettuare, sempre alla presenza di tutti i requisiti	
	a tal fine richiesti dalla legge, corsi abilitanti specifici	
	per o.s.a., operatori socio assistenziali, corsi di adde-	
	stramento per emergenze e soccorso in genere e corsi profes-	
	sionali in genere;	
	-eseguire e gestire lavori ed opere di forestazione e di rim-	
	boschimenti delle superfici, opere di miglioramento di terreni	
	pascolativi, opere connesse alla prevenzione di incendi bo-	
	schivi, lavori di forestazione come pulitura e mantenimento	
	dei boschi, dei sentieri alpini, dei parchi montani ed urbani,	

	lavori di manutenzione e sistemazione idraulico-forestale, im-	
	brigliamento e pulizia dei corsi d'acqua e delle rive del ma-	
	re, compreso il riciclaggio degli elementi non degradabili da	
	asportare differenziatamente, la creazione di siti paesaggi-	
	stici posti lungo i corsi d'acqua, il ripristino dei canali di	
	irrigazione, lo studio, la cura, il ripopolamento delle specie	
	florofaunistiche, ittiche ed in particolare di quelle maggior-	
	mente aggredite ed in via di estinzione, il recupero dei fran-	
	toi e mulini abbandonati, le opere di deforestazione in gene-	
	re, nonchè all'interno dei corsi d'acqua per favorire un mi-	
	gliore deflusso delle acque, opere di taglio alberi ed abbat-	
	timenti controllati con tecnica di tree-climbing, le opere di	
	istituzione e manutenzione di pascoli naturali, vivai, giardi-	
	ni pubblici e privati, viali, aiuole, la manutenzione e crea-	
	zione di spazi ed aree destinati a fini ricreativi, culturali,	
	turistici e sportivi, quali invasi, parcheggi, buffets, ecc;	
	-svolgere attività di produzione e commercializzazione dei re-	
	lativi prodotti finiti a titolo esemplificativo: lavorazione	
	di profilati metallici, falegnameria, sartoria, etc;	
	-eseguire lavori di potature, innesti, pulizia delle campagne	
	inoltre, abbacchiatura, muri a secco, raccolta dei prodotti	
	agricoli, officinali e zootecnici, giardinaggio, consolidamen-	
	to pareti rocciose, posa reti paramassi, posa barriere para-	
	massi, posa barriere paravalanghe, perforazioni, palificazio-	
	ni, disgaggi;	

	-svolgere lavori di pulitura e sistemazione dei parchi pubbli-	
	ci, affitto e manutenzione dei pascoli comunali, cogestione di	
	eventuali campeggi o rifugi a scopi agro-turistici;	
	-acquistare od assumere in affitto o in altre forme di gestio-	
	ne, terreni da condurre in forma associative e da destinare ad	
	attività zootecniche o connesse alla forestazione e produzione	
	agricola, floricola in genere e attività connesse;	
	-svolgere servizi di recapito come giornali, bollette, avvisi	
	o di segreteria a domicilio;	
	-svolgere attività di vigilanza, di giardinaggio, custodia e	
	posteggio a terra e a mare, con facoltà di gestire i servizi	
	di spiaggia di interesse turistico e pubblico, l'igiene, la	
	sanità e pulizia degli arenili;	
	-gestire camping, alberghi, mense, stabili e convivenze in ge-	
	nere;	
	-gestire impianti sportivi, ricreativi, e turistici, rifugi e	
	ristori anche stagionali, attività da intrattenimento ed altre	
	attività ad essi connesse;	
	-svolgere servizi presso le sale bingo relativi alla cassa,	
	vendita diretta di cartelle e di annunciatore;	
	-svolgere attività di restauro, risanamento conservativo di	
	facciate nei centri storici, opere d'arte, affreschi e simili;	
	-facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o	
	diversi (portabagagli, facchini e pesatori di mercati agro-	
	alimentari all'ingrosso, cui si applicano o meno disposizioni	

	speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini	
	doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed	
	attività preliminare e complementari (insacco, pesatura, lega-	
	tura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imbal-	
	laggio, gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza,	
	pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa	
	e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con e senza	
	incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti orto-	
	frutticoli, alimentari in genere, carta da macero, piume e ma-	
	teriali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante	
	destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili	
	con esclusione degli appartenenti alla compagine e gruppi por-	
	tuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi	
	del codice della navigazione);	
	-svolgere attività di trasporto, il cui esercizio sia effet-	
	tuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi	
	o la loro cooperativa risultano proprietari o affittuari:	
	A)di persone:	
	a)vetturini, barcaioli e simili;	
	b)tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;	
	B)di merci per conto terzi:	
	a)autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti,	
	trattoristi (non agricoltori), escavatoristi e simili, ed at-	
	tività preliminari e complementari(scavo e preparazione del	
	materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio	

	quando questo richiede l'ausilio di gru, rimozione forzata dei	
	veicoli a mezzo carro attrezzi, giardinaggio e simili);	
	b)trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale,	
	trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività	
	preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da	
	trasportare, giardinaggio e simili);	
	-attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio di	
	veicoli, pesatori misuratori e simili;	
	-attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campe-	
	stre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed	
	affini guide turistiche e simili, pulitori ivi compresa la pu-	
	lizia dei giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi	
	meccanici, pulitori di autoveicoli e autocarri, netturbini,	
	spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili	
	(servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qual-	
	siasi mezzo navale;	
	-attività di pulizia di stabili civili ed industriali, aree	
	boschive, spazi verdi, aree cimiteriali e manutenzione delle	
	stesse, pulizia di specchi d'acqua sia marini che fluviali an-	
	che con l'ausilio di imbarcazioni e/o mezzi meccanici;	
	-attività di pulizia e manutenzione di punti luce e pensiline,	
	di depuratori, fosse biologiche in genere e tutte le attività	
	connesse ecologiche e ambientali;	
	-attività di raccolta, spazzamento, trasporto, riciclo, riuti-	
	lizzo e stoccaggio di rifiuti solidi urbani tutti rifiuti spe-	

	ciali ivi compresi i materiali contenenti amianto, rifiuti	
	tossici ed ospedalieri;	
	-lavori su fune, ispezioni e manutenzioni in ambito privato,	
	civile ed industriale;	
	-lavori in spazi confinati, in siti industriali ad alto ri-	
	schio, lavori aerei con elicotteri;	
	-organizzazione e gestione di squadre di soccorso ed emergenza	
	in siti industriali ad alto rischio aereo e marino, bonifiche	
	e smaltimento di impianti elettrici privati e/o industriali,	
	bonifiche sia aeree che subacquee di siti privati ed indu-	
	striali di qualsivoglia materiale;; lavori marini e subacquei	
	anche con ausilio di imbarcazioni;	
	-fornitura posa ed installazione di impianti elettrici e ri-	
	scaldamento anche con l'utilizzo di fonti energetiche rinnova-	
	bili e quanto alle stesse correlato (fotovoltaico, eolico,	
	combustibili e/o comburenti ecologici);	
	-attività finalizzate al recupero punti patente, anche con	
	convenzioni con enti pubblici o privati;	
	-lo sviluppo e l'integrazione di software applicativo e di si-	
	stemi informatici;	
	-la progettazione e la realizzazione di reti informatiche (wi-	
	red e wireless) e di reti di telecomunicazione;	
	-lo sviluppo di soluzioni internet ed e-business nonché la	
	fornitura dei relativi servizi di supporto;	
	-lo sviluppo di soluzioni intranet e knowledge management lo	

	sviluppo di prodotti e di soluzioni multimediali sia online	
	sia offline;	
	-la trasmissione via web di programmi di qualsiasi tipo e na-	
	tura, nonché l'acquisizione di pubblicità nei relativi setto-	
	ri;	
	-la fornitura di consulenza su software applicativo proprio e	
	di terzi ed in materia di informatizzazione di processi ge-	
	stionali aziendali;	
	-la fornitura di assistenza tecnica, sistemistica ed in mate-	
	ria di sicurezza informatica;	
	-la progettazione e l'erogazione in proprio o per conto di	
	terzi di attività informative anche sotto forma di e-learning	
	e teleconferenza;	
	-la fornitura sia in proprio sia per conto terzi di servizi di	
	elaborazione elettronica dei dati, di gestione delle banche	
	dati anche in ambito editoriale e di ricerche di mercato;	
	-la fornitura (vendita o/o noleggio) al minuto ed all'ingrosso	
	inclusa l'importazione e l'esportazione, di attrezzature in-	
	formatiche (quali computers, server, periferiche, accessori,	
	materiali di consumo, etc), di software commerciale, di appa-	
	rati di telecomunicazione, di pubblicazioni tecniche (libri e	
	manuali) e di arredi, attrezzature e materiale per l'ufficio;	
	-la fornitura di servizi di marketing e di promozione commer-	
	ciale, nonché l'assunzione e la concessione di agenzie, com-	
	missioni, rappresentanze, con o senza preposto, e mandati,	

	l'acquisizione, l'utilizzazione ed il trasferimento di brevet-	
	ti, marchi letterari e figurativi, knowhow e altre opere	
	dell'ingegno umano, la concessione e l'ottenimento di licenze	
	di sfruttamento commerciale, il tutto nell'ambito di quanto	
	specificato nei punti precedenti;	
	-produzione e gestione di siti internet, vendita di spazi,	
	servizi, accesso e produzione di software relativi;	
	-servizi internet, intranet, extranet, telematici e multime-	
	diali, commercio elettronico, trasmissione, manutenzione e ge-	
	stione di dispositivi di posta elettronica e messaggistica in	
	proprio e per conto terzi, nonché ogni altra attività di assi-	
	stenza connessa alle nuove tecnologie;	
	-servizi connessi all'attività di produzione editoriale e co-	
	municazione in genere, quali grafica, ritocco e adattamento	
	video, elaborazione testi ed immagini, impaginazione, battitu-	
	ra testi, servizi di comunicazione mediante supporti di imma-	
	gini e sonori, servizi di elaborazione dati e servizi di svi-	
	luppo software applicativi e gestionali;	
	-realizzazione di videogiochi e video attività a scopo ludico	
	e didattico con elementi 3d, animazioni e filmati riproducibi-	
	li su ogni supporto;	
	-produzione, esposizione, diffusione e vendita di prodotti ar-	
	tistici, culturali, pubblicitari, cinematografici, audiovisi-	
	vi, elettronici, sotto qualsiasi forma, in proprio e per conto	
	terzi;	

	-consulenza aziendale nelle aree pubblicità, marketing e comu-	
	nicazione in genere, ivi compresa la progettazione e l' attua-	
	zione di interventi per il miglioramento della qualità dei	
	prodotti e dei servizi aziendali, nonché lo studio, la proget-	
	tazione ed l'implementazione di soluzioni per la creazione e	
	la diffusione delle identità aziendali;	
	-gestione ed esercizio di diritto di utilizzo delle opere	
	dell'ingegno e dell'immagine artistica e professionale di	
	chiunque, nonché l'utilizzo e la commercializzazione di mar-	
	chi, brevetti, software e "know-how" in campo nazionale e in-	
	ternazionale;	
	-l'attività sistemistica, hosting, housing;	
	-realizzazione e vendita di software personalizzati, applica-	
	tivi e/o sistemi operativi a terzi;	
	-la vendita di hardware e di connettività ed il supporto nella	
	registrazione di domini;	
	-l'attività di internet broadcasting, intesa come fornitura di	
	contenuti e diffusione di immagini, idee, testi, suoni, in re-	
	te;	
	-l'attività di compra vendita domini web e loro locazione;	
	-l'attività di raccolta dati e immagini e altre tipologie di	
	archivi elettronici mediante banca dati o servizio internet da	
	privati utilizzatori del servizio o imprese e la pubblicazione	
	e diffusione su internet ed altri mezzi anche cartacei dei me-	
	desimi contenuti raccolti;	

	-l'attività di reindirizzamento della posta elettronica da	
	utente a utente anche mediante la anonimizzazione del mittente	
	o del destinatario della stessa; potrà svolgere l'attività di	
	realizzazione e vendita di sistemi e servizi ad elevato conte-	
	nuto tecnologico nei settori della comunicazione multimediale,	
	compresi cd rom e video produzioni;	
	-la vendita di attrezzature, componenti elettronici, elabora-	
	tori, software, apparecchi per la registrazione, riproduzione	
	sonora e visiva;	
	-potrà realizzare stages e corsi di formazione nei quali dif-	
	fondere i knowhow via via acquisiti dall'esperienza tecnologi-	
	ca e commerciale della Cooperativa;	
	-la fornitura di servizi a distanza a mezzo collegamento in	
	rete telematica;	
	-la realizzazione e vendita di sistemi di connessione alla re-	
	te internet ed ad altre reti;	
	-la produzione e vendita di spazi pubblicitari in rete, ma an-	
	che al di fuori della rete medesima;	
	-la realizzazione di portali telematici per l'accesso al world	
	wide web;	
	-la prestazione dei servizi di hosting e di housing; l'e-	
	commerce, inteso come commercio elettronico e comunque come	
	scambio di utilità valutabili economicamente nell'internet;	
	-consulenza marketing, ottimizzazione posizionamento su motori	
	di ricerca internet;	

	-compravendita spazi pubblicitari on-line e off-line;	
	-organizzazione di eventi marketing e pubblicitari, anche iti-	
	neranti in conto proprio o per clienti terzi;	
	-attività di call center e domiciliazioni fiscali;	
	-la realizzazione e vendita di software per computer;	
	-la realizzazione di video con immagini reali e sintetiche;	
	-la stesura di testi e sceneggiature per prodotti video;	
	-la realizzazione di effetti sonori, colonne sonore e musiche	
	originali per prodotti video;	
	-il montaggio digitale di video completi;	
	-lo studio e la realizzazione di immagini coordinate;	
	-la realizzazione di disegni bidimensionali, tridimensionali e	
	fotomontaggi digitali;	
	-la progettazione di interfacce ed;	
	-la progettazione e realizzazione di cd rom e ipertesti;	
	-l'allestimento di video installazioni e di scenografie per	
	spettacoli;	
	tutto ciò concorrendo ad aste, gare di appalto e licitazioni	
	private, richiedendo finanziamenti ordinari e agevolati a enti	
	pubblici e privati, accettando donazioni e sovvenzioni da enti	
	e privati.	
	Dette attività potranno essere realizzate anche con l'utilizzo	
	di mezzi e macchinari di proprietà, o comunque nella disponi-	
	bilità, dei soci.	
	La cooperativa potrà inoltre organizzare corsi di formazione	

	ed ogni altra attività culturale e sociosanitaria utile al mi-	
	glior inserimento lavorativo dei soci, costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia diretta-	
	mente sia indirettamente attinenti al medesimo, nonché compie-	
	re tutti gli atti ed operazioni, purché in misura non preva-	
	lente di natura immobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresi impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperati-	
	vo.	
	La cooperativa potrà altresì aderire ad associazioni tempora-	
	nee di impresa.	
	I soci sono indipendenti; la cooperativa potrà svolgere qua-	

	lunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelenca-	
	te, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente sia indiretta-	
	mente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola	
	indicazione esemplificativa:	
	-assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese specie se svolgono attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	-dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti e il credito;	
	-concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi al-	
	tra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otteni-	
	mento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderi-	
	sce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	-la cooperativa, ai fini di realizzare i corsi di istruzione e	
	addestramento professionale, può dotarsi di tutte le autoriz-	
	zazioni e strumenti che le necessitino l'oggetto sociale potrà	
	essere realizzato anche mediante pubblici appalti;	
	-la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	

	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative: potrà, inoltre, assumere partecipa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato;	
	-la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i li-	
	miti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. La società può ade-	
	rire ad enti o federazioni per meglio sviluppare e tutelare la	
	propria immagine. Nel caso di convenzione con altre cooperati-	
	ve o con enti, organismi o ditte, il consiglio di amministra-	
	zione può consentire a un proprio socio la presenza o l'assun-	
	zione di cariche sociali anche in altra cooperativa, ente o	
	organismo purché ciò rivesta una chiara utilità al fine di una	
	migliore collaborazione nell'ambito della convenzione e del	
	conseguimento dei rispettivi scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate o per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa persegue le finalità ed assolve alle funzioni	
	sopra descritte, e impegna i soci alla loro osservanza. In	
	particolare ogni socio si impegna a non servirsi della coope-	

	rativa per fini strettamente personali o in danno agli altri	
	associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare	
	l'appartenenza alla cooperativa.	
	I soci si impegnano a mantenere un comportamento reciproco	
	che, nel rispetto della libera concorrenza commerciale e orga-	
	nizzativa, sia improntato a correttezza e "fair play", assu-	
	mendo l'impegno ulteriore di consultazione quando sia in gioco	
	l'interesse non strettamente commerciale di uno dei soci.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	n.381/91 e successive modificazioni, che devono costituire al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa;	
	c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indiretta-	
	mente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridi-	
	che e le persone fisiche i cui scopi statutari o i cui inte-	

	ressi siano coerenti e compatibili con l'attività economica	
	della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino,	
	in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e disloca-	
	zione sul territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisori dei requisiti di cui all'art.6) in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	

	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al memento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'art.26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt.2476, comma secondo, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.14 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.15 del	
	presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti alla stessa.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	

	tano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di	
	cui all'art.6 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della doman-	
	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	

	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed	
	e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione do-	
	vrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) statuto ed atto costitutivo dell'ente.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal preceden-	
	te art.6.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza	

	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 (Conferimenti e quote)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e danno diritto	
	all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al	
	capitale sociale.	
	Le quote complessive detenute da ciascun socio non possono es-	
	sere superiore ai limiti di legge.	
	Art.10 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art.8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	

	rire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Art. 11 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	e quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla Cooperativa.	
	Art. 12 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libe-	
	ro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di	

	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-	
	siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto at-	
	traverso un rappresentante, eventualmente assistito da un pro-	
	fessionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la società.	
	Art. 13 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimen-	
	to o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 14 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	

	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	II diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-	
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-	
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da	
	una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	

	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-	
	tivo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	II recesso non può essere parziale.	
	Art. 15 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-	
	to interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica-	
	to nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	

	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi che, previa inti-	
	mazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di al-	
	meno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	II socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti	
	dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro	
	partecipazione alla compagine, e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	

	della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il pro-	
	gramma educativo e formativo determinato al momento della loro	
	ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 16 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del	
	presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies,	
	la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può es-	
	sere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cin-	
	que anni.	

	Art. 17 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la li-	
	quidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto per assumere la qualità di socio può suben-	
	trare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal ca-	
	so entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità,	
	o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la	
	domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conse-	
	guirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte	
	dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità pre-	
	scritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente	
	statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi	
	previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne	
	faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente	
	respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimo-	
	nio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione so-	
	ciale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in prece-	
	denza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della	
	partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai dirit-	
	ti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in	
	società in luogo della partecipazione del dante causa si	
	avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per	

	quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali	
	spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patri-	
	moniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti	
	del presente statuto.	
	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.15, primo comma,	
	lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso	
	delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV: SOCI VOLONTARI	
	Art. 19 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n.381/91, possono essere ammessi come	
	soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la	
	loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- quota di capitale che intendono sottoscrivere;	

	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art.11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art.15, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V: STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 20 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-	
	ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-	
	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	Art. 21 (Regolamento)	
	In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-	
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	

	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	Art. 23 (Nomina del collegio sindacale)	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi, la nomina dei Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art.24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art.11;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	

	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizio-	
	ni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certifica-	
	te dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla ge-	
	stione.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separata-	
	mente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distin-	
	guendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare spe-	
	cificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	

	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992	
	n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei	
	limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del pre-	
	sente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art.24.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effet-	
	tuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzional-	
	mente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici,	
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente sta-	
	tuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non	
	potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato	
	di gestione generate esclusivamente dall'attività con i soci	

	(né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge	
	n.142/01 e successive modificazioni).	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i cri-	
	teri più specificamente ed analiticamente disciplinati da re-	
	golamento interno.	
	TITOLO VII: DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della	
	società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio socia-	
	le in conformità con le linee guida stabilite con decreto del	
	Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del	
	d.lgs.112/2017;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo e la determina degli	
	eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal	
	comma 2, articolo 3 del d.lgs. 112/2017;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 e dal d.lgs.	
	112/2017 dell'organo di controllo e la determina dei relativi	
	compensi;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	

	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministrato-	
	ri, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzio-	
	ne;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme,	
	rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-	
	re)	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	

	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione	
	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere	
	previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sem-	
	pre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si	
	raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	

	Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemblea-	
	re: costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando	
	si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sul-	
	la fusione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altre località del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazio-	
	ni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci	
	con diritto di voto.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un	
	socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assem-	
	bleare si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a	

	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-	
	cipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.22, comma	

	secondo.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.6, terzo	
	comma, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un appo-	
	sito regolamento. I soci che, per qualsiasi motivo, non posso-	
	no intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla mede-	
	sima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non	
	sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372	
	c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentan-	
	te in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina, di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	TITOLO VIII: ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 33 (Amministrazione)	

	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile	
	da tre a nove membri, ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione, possono farne parte anche	
	i soggetti non soci.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per	
	il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un pe-	
	riodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono	
	essere rieletti.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 34 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie escluse per legge, dei po-	
	teri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci	
	e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	

	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-	
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per miglio-	
	rare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla coope-	
	rativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, de-	
	terminandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le rela-	
	tive mansioni.	
	Art. 35 (Metodi decisionali semplificati)	
	Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consi-	
	glio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art.39, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consi-	
	glio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente	
	ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta	
	di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri	
	e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	

	curare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consi-	
	glieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il vo-	
	to favorevole della maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.	
	Art. 36 (Metodo decisionale collegiale)	
	Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di ammi-	

	nistrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	A tale fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 37 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-	
	ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-	
	naria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	é tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	

	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministra-	
	tivo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX: ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 39 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	

	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla	
	nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro	
	effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali	
	dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di con-	
	trollo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	

	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico.	

	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, in caso	
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO X: TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATO-	
	RI	
	Art. 40 (Trattamento economico)	
	I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico com-	
	plexivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro pre-	
	stato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per presta-	
	zioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del	
	settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di	

	lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti	
	o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ai fini	
	del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il	
	rapporto concernente le differenze retributive tra i lavorato-	
	ri di cui all'art.13 del d.lgs 112/2017.	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di	
	un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associati-	
	vo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo	
	trattamento economico e normative sono disciplinati da apposi-	
	to Regolamento interno adottato ai sensi dell'art.6 L.	
	n.142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioran-	
	ze previste per le modifiche statutarie.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi appli-	
	cabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello su-	
	bordinato.	
	Art. 42 (Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi	
	aziendale)	

	L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori	
	trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo sta-	
	bilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggio-	
	razione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi	
	collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movi-	
	mento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavorato-	
	ri; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre,	
	deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ri-	
	storno, così come previsto dal precedente art.26.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea or-	
	dinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi azien-	
	dale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea	
	dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la fa-	
	coltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di ap-	
	porto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte	
	degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle	
	vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento in-	
	terno può definire i parametri di carattere economico, produt-	
	tivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può di-	
	chiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da	
	adottare per farvi fronte.	
	TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Cause di scioglimento)	
	La cooperativa si scioglie	
	a) per il decorso del termine;	

	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) per deliberazione dell'assemblea;	
	f) nelle altre ipotesi previste per legge.	
	Nelle ipotesi di cui al precedente comma la competenza a deci-	
	dere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e	
	a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta	
	all'Organo amministrativo.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea dei soci eventualmente convocata dall'organo ammi-	
	nistrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	strumenti di partecipazione cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.25,lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59.	
	TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	

	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per gli utili;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli utili	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 47 - (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società; ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	

	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d.lgs.5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. II procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.	
	Quanto sopra salvo quanto previsto dalla legge ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 in attuazione della legge 18 giugno 2009 n.69 e del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1,convertito nella Legge 24 marzo 2012 n.27, in materia di tentativo di preventiva mediazione.	
	Le modifiche dell'atto costitutivo, che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i	

	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003 n.5 e successive modifiche.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata, del codice del terzo	
	settore d.lgs. 112/2017 e delle norme sull'impresa sociale di	
	cui al d.lgs. 112/2017.	
	All'originale firmato:	
	DEPLANO Daniele	
	RUSSO Sabrina	
	Marco CANAVESE	
	Matteo CANAVESE	
	Roberto VERTA	
	Tiziana RIVARA teste	
	BRUSCO Fabiola teste	
	ANTONIO ACQUARONE Notaio	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMEN-	
	TO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 3,4 E 5	
	DEL D.LGS.82/2005,CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.	